

Art. 22 - Vendita con riserva sui premi

In caso di vendita con riserva sui premi l'acquirente che rivendesse il cavallo a trattativa privata senza aver completamente saldato la riserva, deve comunicare l'entità della stessa al nuovo proprietario e trascriverla sull'atto di comunicazione del passaggio di proprietà da inviare all'Ente.

Nel caso in cui ometta di effettuare tale comunicazione e tale trascrizione, il venditore rimane obbligato nei confronti del titolare della riserva fino all'esaurimento della stessa. La riserva deve essere indicata in somma certa, tassativamente con riferimento alle prime somme vinte o al 50% delle prime somme vinte o in relazione alle somme vinte in una singola corsa.

I cavalli con riserva sui premi non possono essere iscritti in corse a vendere o a reclamare ad un prezzo inferiore alla riserva stessa o al suo eventuale residuo.

Il proprietario di un cavallo acquistato con riserva sui premi deve trasmettere al titolare della stessa i premi vinti dal cavallo non appena gli siano stati accreditati.

Peraltro, il titolare della riserva, entro **10 gg.** dalla corsa in cui la stessa è maturata, in tutto o in parte, può far pervenire alla Società che gestisce l'Ippodromo in cui la corsa si è svolta e all'UNIRE la richiesta scritta di trasmettere a suo favore l'importo.

In tal caso, la Società di Corse, con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, deve avvertire il soggetto per cui il cavallo ha corso, che sta trattenendo, a favore del titolare della riserva, il relativo importo; se il soggetto per cui il cavallo ha corso, non invia contestazioni, per iscritto entro 10 gg., l'importo vinto dal cavallo, detratte le spese per l'iscrizione e il compenso per la monta per la corsa in cui la riserva è maturata, verrà versato al titolare per il soddisfo totale o parziale della riserva.

I titolari delle riserve, quando ne ottengono il pagamento parziale o totale, devono darne immediata comunicazione all'Ente per le annotazioni del caso.

La mancata corresponsione della somma dovuta dal soggetto obbligato, consentirà al beneficiario di avvalersi della procedura di cui all'art. X del Regolamento dell'Ente.

In caso di vendita all'asta pubblica o di reclamazione dopo la corsa, le eventuali residue riserve che ancora sussistessero si consolidano sul prezzo di vendita e devono, dal venditore, essere portate a conoscenza della Società interessata; la Società stessa provvede al ritiro della riserva dal prezzo di vendita ed al conseguente versamento all'avente diritto.

E' ammessa l'apposizione di una riserva sui premi soltanto a favore di una delle parti contraenti. L'eventuale rinuncia del titolare alla riserva o al residuo importo deve essere effettuata dallo stesso con comunicazione recante la propria firma autenticata a norma dell'art. 23, 7° comma.

La violazione degli obblighi di comportamento previsti dal presente articolo è comunque soggetta a sanzioni da parte della Commissione di Disciplina di I° Istanza.

Art. 23 - Passaggi di proprietà

L'alienazione di un cavallo non avvenuta in occasione di una corsa a vendere deve essere immediatamente comunicata per iscritto, dalle parti contraenti o dall'Organizzazione delle aste riconosciute, all'Ente o alla segreteria di una Società di Corse, con contestuale versamento del prescritto diritto di Segreteria.

La Società di Corse deve trasmettere la comunicazione e tale diritto all'Ente entro 48 ore. Nei confronti delle Società di Corse che non rispettassero tale termine il Comitato Esecutivo applicherà una multa entro i limiti stabiliti a norma dell'art. II, lett. h) del Regolamento dell'Ente.

Ai fini dei divieti di vendita o di affitto dei cavalli derivanti dalla iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o l'atto di affitto si considerano avvenuti all'atto della consegna all'Ente del relativo atto di comunicazione completato di tutti gli elementi richiesti, o, in caso di spedizione, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.

Il cavallo dichiarato partente non può essere venduto prima della corsa a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a far correre.

Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se successivamente venduto a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, a meno che tale vendita non venga comunicata entro le ore 9 del giorno di effettuazione della corsa alla Società. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere venduto ad un altro proprietario; a meno che tale vendita non venga comunicata entro il termine di cui sopra.

Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra è punita dalla Commissione di Disciplina.

Le firme del venditore e del compratore, apposte sul modulo di comunicazione dell'avvenuta vendita, debitamente compilato in ogni sua parte, devono essere autenticate da un Notaio, da altra autorità abilitata a norma di legge o dal Direttore Generale ovvero da un Dirigente o da un Funzionario incaricato dal Direttore Generale di uno degli Enti ippici, o da un Segretario di Società di Corse riconosciuta o autorizzata. In caso di passaggi di proprietà avvenuti in aste riconosciute, **il Responsabile delle stesse provvederà tempestivamente all'inoltro dell'elenco, delle aggiudicazioni avvenute.** Fermo il disposto dei primi due comma del presente articolo, l'atto di comunicazione dell'avvenuta vendita, ai fini del presente Regolamento, si intende perfezionato al momento dell'autenticazione delle firme dei contraenti e, nel caso in cui esse non siano apposte contestualmente, al momento dell'ultima autenticazione, che deve essere effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data dell'atto e, comunque, prima che il cavallo corra per il nuovo proprietario; in tale ipotesi, gli obblighi di cui al 1° comma devono essere adempiuti dal contraente la cui firma è autenticata per ultima.

Il venditore deve consegnare al compratore il libretto segnaletico e la ricevuta di deposito del certificato di origine del cavallo.

La mancata consegna di tali documenti deve essere immediatamente comunicata all'Ente per i conseguenti provvedimenti da parte della Commissione di Disciplina.

E' rigorosamente vietato redigere una comunicazione di **passaggio di proprietà** non completandola in ogni sua parte.

Per la relativa registrazione, ogni comunicazione **di vendita, effettuata a norma dei precedenti comma**, deve essere accompagnata da un diritto di segreteria determinato, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. Salve le responsabilità disciplinari a norma del presente Regolamento, l'importo di tale diritto è quintuplicato se la comunicazione del passaggio di proprietà, perfezionato ai sensi del precedente 7° comma, perviene all'Ente oltre 30 giorni dalla data dell'atto.